IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis...... Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Alessandro Leproux...... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... Membro designato dal Conciliatore

Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Claudio Colombo Membro designato dal C.N.C.U.

[Estensore]

nella seduta del 25/05/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

Fatto

Con istanza pervenuta in data 29 settembre 2011, la società ricorrente ha premesso di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di leasing, avente ad oggetto un'autovettura.

Nel marzo del 2011, al termine del contratto, la ricorrente sceglieva di non esercitare l'opzione per l'acquisto e restituiva la vettura all'intermediario. Quest'ultimo, dopo aver sottoposto a perizia il veicolo restituito, emetteva nei confronti della ricorrente una fattura di € 659,82, pari al controvalore economico dei danni che sarebbero stati rilevati sul veicolo.

La ricorrente contesta la debenza della somma in questione, ritenendo che le anomalie riscontrate sul veicolo non configurerebbero dei veri e propri danni, ma sarebbero da ricondurre al suo normale utilizzo.



Sempre in relazione al medesimo contratto di leasing, la ricorrente inoltre contesta l'addebito a suo carico delle spese occorse per il pagamento del bollo auto, relativamente agli anni 2008-2011, sostenendo che – sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – in caso di veicolo concesso in locazione finanziaria l'imposta in questione graverebbe sul concedente, e non sull'utilizzatore.

Conclude pertanto la ricorrente chiedendo che il Collegio dichiari la non debenza di tutte le somme richieste dall'intermediario nei suoi confronti.

Nelle proprie controdeduzioni la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando:

- a) quanto alla questione inerente ai danni riscontrati sul veicolo, che gli stessi non possono ricondursi alla normale usura, come invece sostenuto dalla ricorrente;
- b) quanto alla questione relativa all'addebito del bollo auto, che il contratto stipulato tra le parti prevede che l'utilizzatore debba sostenere l'onere economico delle tasse automobilistiche, sicché ne risulta corretto l'addebito effettuato a carico della ricorrente.

Alle controdeduzioni dell'intermediario ha infine replicato la ricorrente, con nota del 22 dicembre 2011, ribadendo le proprie posizioni.

Diritto

La domanda della ricorrente, nella parte in cui è finalizzata all'accertamento della non debenza della somma addebitata a suo carico per i pretesi danni riscontrati dall'intermediario sul veicolo, non può essere esaminata dal Collegio e, dunque, è inammissibile.

L'Arbitro Bancario e Finanziario, infatti, non dispone degli strumenti istruttori, necessari a dirimere la controversia circa la natura e l'entità dei danni riscontrati, al momento della restituzione, sul veicolo oggetto del contratto di leasing, già intercorso tra le parti.

Nel caso di specie, infatti, non è in discussione la sussistenza del diritto dell'intermediario, contrattualmente previsto, di addebitare all'utilizzatore eventuali danni rilevati sul veicolo restituito al termine del contratto, ma la circostanza che quelli riscontrati in sede di perizia siano effettivamente danni, e non invece – come sostiene la ricorrente – delle mere anomalie riconducibili al normale utilizzo della vettura.



Ebbene, dinanzi alle contrapposte tesi dei contendenti, l'unico strumento idoneo ad accertare quale delle due sia da condividere sarebbe rappresentato dalla consulenza tecnica d'ufficio, che tuttavia il Collegio non ha facoltà di disporre.

A ciò si aggiunga, inoltre, che con le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia, è stato precisato (al par. 4) che sono escluse dall'ambito di cognizione dell'organo decidente, tra l'altro, le questioni relative a beni materiali, tra le quali vengono esemplificativamente indicate quelle inerenti ai vizi dei beni concessi in leasing.

Ora, è pur vero che la fattispecie per cui è controversia è diversa da quella appena menzionata; è altrettanto vero, però, che la stessa presenta con la prima una sostanziale analogia, trattandosi comunque di operare una valutazione di fatto circa le condizioni di un bene materiale, valutazione che – anche per i sopra citati limitati poteri istruttori – il Collegio non è nelle condizioni di operare.

Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'accertamento della non debenza della somma addebitata a carico della ricorrente per i pretesi danni riscontrati dall'intermediario sul veicolo.

Deve essere, invece, respinta la domanda inerente all'accertamento della non debenza delle somme addebitate a titolo di imposte automobilistiche.

Invero, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (e cioè l'ordinanza Cass. 17 febbraio 2011, n. 3928) si riferisce evidentemente al diverso profilo inerente al rapporto tributario con l'Amministrazione Finanziaria, in caso di veicolo concesso in leasing.

Più precisamente la decisione in esame ha statuito, per certi versi innovativamente, che il pagamento dell'imposta di bollo può essere preteso, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, solo nei confronti del concedente-proprietario, e non anche nei confronti dell'utilizzatore; ciò però non esclude, né tanto meno vieta, che nei rapporti privatistici tra concedente ed utilizzatore, costoro decidano di ripartire internamente in modo diverso l'onere economico derivante dall'imposta medesima.

Nel caso di specie, risulta documentalmente dal contratto in atti (art. 18) che l'utilizzatrice, odierna ricorrente, era tenuta al pagamento "di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle automobilistiche".



Di tale clausola, non inficiata da alcun profilo di invalidità, la ricorrente era stata peraltro puntualmente resa edotta, nel momento in cui essa aveva espressamente rinunziato al servizio denominato "bollo facile", offerto dall'intermediario, e consistente nell'anticipazione del pagamento del bollo da parte del concedente, con successivo riaddebito a carico dell'utilizzatore.

Dunque, la domanda della ricorrente, sotto questo profilo, non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda inerente la contestazione della fattura relativa ai danni.

Rigetta ogni ulteriore istanza.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da GIUSEPPE MARZIALE